



**COMUNE DI BRIENNO**

**REGOLAMENTO  
IMPOSTA DI SOGGIORNO  
AGGIORNAMENTO 2024  
CON DECORRENZA  
01.01.2025**

## INDICE

1. Oggetto del regolamento
2. Istituzione e presupposto dell'imposta comunale di soggiorno
3. Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
4. Misura dell'imposta
5. Destinazione del gettito
6. Esenzioni
7. Versamenti
8. Obblighi di dichiarazione
9. Disposizioni in tema di accertamento
10. Sanzioni amministrative
11. Riscossione coattiva
12. Rimborsi
13. Rinvio

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento.**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Dlgs. 446/1997, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno in applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23.

### **Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta comunale di soggiorno.**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in questo Comune, in quanto compreso nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, con decorrenza dall'anno 2018 per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre. Esclusivamente per l'esercizio 2018 stante la data di approvazione del presente regolamento la decorrenza è fissata per il 01 maggio 2018.

2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

3. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere e non alberghiere che offrono alloggio ai sensi della Legge Regionale n.27 del 01.10.2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo".

4. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, Bed & Breakfast, residence, case e appartamenti per vacanza, aziende agrituristiche, ecc.

### **Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari.**

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.

2. Soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati i soggetti di cui al comma 1.

### **Art. 4 Misura dell'imposta.**

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento e può essere differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tenere conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

2. Le aliquote sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 267/2000, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

### **Art. 5 Destinazione del gettito.**

1. Il gettito è esclusivamente destinato a finanziare interventi in materia di turismo al quale viene riconosciuto un ruolo strategico e fondamentale per lo sviluppo occupazionale e per contribuire al rilancio dell'economia turistica di Brienno.

2. L'imposta è destinata al finanziamento degli interventi previsti nel bilancio di previsione relativamente al miglioramento dei servizi rivolti ai turisti, alla promozione ed allo sviluppo dell'attività turistica, alla manutenzione e funzionamento di aree/infrastrutture nonché alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

3. La Giunta Comunale predispone annualmente una deliberazione che descrive gli interventi realizzati con il gettito dell'imposta riferita all'esercizio precedente.

### **Art. 6 Esenzioni.**

1. Sono esenti da pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) Iscritti all'anagrafe del comune
- b) Lavoratori che soggiornano per ragioni di servizio attestati dal datore di lavoro;
- c) Guide turistiche, autisti di pullman, accompagnatori di gruppi che soggiornano per lavoro unitamente ai gruppi stessi;
- d) Studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle università, scuole o enti di formazione;
- e) Minori sino a 7 anni non compiuti.
- f) Disabili e loro accompagnatori;
- g) Protezione Civile e volontari in caso di calamità naturali;
- h) Dipendenti pubblici, Forze Armate, Polizia per ragioni di servizio

#### **Art. 7 Versamenti.**

1. I soggetti di cui all'art. 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
2. I soggetti di cui all'art. 3 comma 2, provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza ed al successivo versamento al Comune di Brieno. È inteso che ciascun gestore ha facoltà di addebitare in capo all'utente le spese di riscossione sostenute per l'operazione d'incasso dell'imposta.
3. I gestori della struttura ricettiva effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Brieno entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ciascun mese:
  - a) Mediante bonifico bancario o versamento diretto sul conto corrente di Tesoreria del Comune di Brieno;
  - b) Mediante versamento unitario di cui all'art. 17 del D.Lgs 9/7/1997 n. 241 (F24).
4. Le somme inferiori ad Euro 50,00 (cinquanta) potranno essere sommate al versamento del mese successivo dandone debita informazione sulla comunicazione mensile di riferimento di cui all'articolo successivo. In ogni caso entro il 15 novembre si dovrà procedere al saldo della posizione annuale.

#### **Art. 8 Obblighi di dichiarazione.**

1. I gestori delle strutture sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori della struttura ricettiva comunicano con cadenza mensile al Comune di Brieno anche per via telematica, entro il 15° giorno del mese successivo, le seguenti informazioni:
  - a) i dati della struttura;
  - b) il numero dei pernottamenti imponibili;
  - c) il numero dei soggetti esenti ai sensi dell'art. 6;
  - d) l'imposta dovuta;
  - e) eventuali importi non versati da cumulare al mese successivo;
  - f) eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta dovuta (ad esempio: mancato versamento del soggetto passivo d'imposta).
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere eseguita secondo le indicazioni operative pubblicate sull'apposita pagina del sito internet istituzionale [www.comune.brieno.co.it](http://www.comune.brieno.co.it).
4. I gestori della struttura ricettiva comunicano altresì al Comune di Brieno, anche per via telematica, l'avvenuta assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (di seguito "CIN"), ai sensi del decreto-legge n. 145/2023, attestante l'entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.

#### **Art. 9 Disposizioni in tema di accertamento.**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161, 162 della Legge 27.12.2006 n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
  - a) Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e formati.
  - c) Effettuare sopralluoghi tramite gli agenti della polizia locale.

#### **Art. 10 Sanzioni amministrative.**

1. Le violazioni del presente Regolamento sono puniti con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzione tributaria, dai decreti legislativi 18/12/97 n. 471, 472, 473 nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 471/97.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

4. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3 è disciplinato dalle disposizioni della Legge 24/11/81 n. 689.

#### **Art. 11 Riscossione coattiva.**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto saranno riscossi coattivamente.

#### **Art. 12 Rimborsi.**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno di versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. In caso di versamento in eccedenza a quanto dovuto può essere recuperato mediante compensazione.

3. Non si procede a rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 10 (dieci).

#### **Art. 13 Rinvio.**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali ed in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la predetta normativa.